

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 “Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;

Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003;

Nota MIUR Prot. N. 3602/PO del 31 Luglio 2007.

Gli impegni che qui si indicano sono definiti in base alla loro valenza educativa e tutto ciò che viene normato diventa riferimento imprescindibile per tutto ciò che riguarda e riguarderà gli aspetti disciplinari e sanzionatori.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Liceo Artistico Grue [www.liceoartisticogrue.gov.it](http://www.liceoartisticogrue.gov.it)

Ricordiamo i **principi basilari** contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/2007):

L'importanza di un patto educativo tra studenti, genitori e scuola

Il rispetto della dignità umana per realizzare una vivile convivenza democratica

Il contrasto di ogni forma di prevaricazione

L'interconnessione di diritti e doveri per la formazione di un'identità positiva che di seguito si precisano.

### **DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**

Gli studenti hanno diritto:

ad un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;

ad essere rispettati nella loro dignità e inviolabilità fisica e morale;



## LICEO ARTISTICO CASTELLI

ad essere incoraggiati nella loro capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  
ad essere guidati in percorsi di studio che, nel rispetto della normativa vigente, tengano presenti i ritmi di lavoro di ciascuno al fine di prevenire il disagio e la dispersione scolastica;  
ad essere tempestivamente e costantemente informati del livello di apprendimento raggiunto;  
ad essere informati degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come da programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe;  
a conoscere i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali;  
a conoscere tempestivamente tutte le informazioni delle circolari pubblicate sulla Bachecca del Registro di classe  
a conoscere con chiarezza i risultati delle verifiche scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova  
ad una razionale e condivisa programmazione delle prove di verifica (non più di una verifica scritta al giorno)

### **LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:**

rispettare coi propri atteggiamenti, col linguaggio e con l'abbigliamento i compagni, i docenti ed il personale della scuola;  
mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti perché questo qualifica la persona e favorisce lo "star bene insieme";  
rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali didattici e i laboratori della scuola avendo cura di lasciare sempre tutto nelle condizioni in cui lo si è trovato;  
leggere le comunicazioni pubblicate sulla bacheca del registro elettronico;  
assumere un atteggiamento collaborativo e disponibile alle indicazioni e ai suggerimenti offerti dagli insegnanti;  
conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  
conoscere l'Offerta Formativa (PTOF) presentata dagli insegnanti;  
essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
intervenire durante le lezioni in modo ordinato, educato e pertinente;  
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo con impegno e responsabilità;  
svolgere regolarmente ed autonomamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  
portare con puntualità il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni, secondo le indicazioni degli insegnanti;  
tenere spento il cellulare a scuola (in caso di effettiva necessità, o di utilizzo didattico è consentito solo sulla base di preventiva autorizzazione del docente);  
lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;  
chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità;  
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto

### **Caratteri e finalità**

Il presente Regolamento recepisce il principio generale sancito dall'art. 1 del DPR 249/98 : “ *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*”

Il presente regolamento recepisce, inoltre, le recenti direttive ministeriali, che modificano e integrano il DPR 249/98, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, attraverso il DPR 235/07, il DL. 137/08, il DPR 122/09, la nota Miur Prot. 7736 del 27/10/2010 e la L. 107/2015.

Recepisce, infine, le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015 e la Legge n. 71 del 29/05/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

In considerazione di quanto sopra ed in conformità con le modifiche e integrazioni apportate dal DPR 235/07 al DPR 249/98, il regolamento di disciplina si propone di rendere possibile e favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, famiglie).

I provvedimenti disciplinari individuati posseggono una **finalità educativa e formativa**, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

**Contenuto del Regolamento** (coerentemente con le modifiche e le innovazioni introdotte dal DPR 235/07 e con quanto lì prescritto):

**Le “mancanze disciplinari”** (violazioni dei doveri e/o la non osservanza dei divieti di comportamento da parte degli studenti)

**Le sanzioni applicabili** (le conseguenze alle mancanze disciplinari)

**Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e le modalità procedurali per l'irrogazione delle sanzioni**

**Le impugnazioni delle sanzioni**



## LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai Doveri propri degli studenti o in violazione ai divieti, previsti dall'art. 3 del DPR 249/98. In particolare:

- Violazione del dovere di regolare frequenza
- Violazione del dovere di assiduo impegno
- Violazione del dovere di rispetto della persona
- Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza
- Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati

## LE SANZIONI - principi

La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 1.4 DPR 235/07).

Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.

Le sanzioni devono ispirarsi al **principio della gradualità**, correlata alla gravità dell'infrazione commessa, nonché al **principio della riparazione del danno**.

Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni (art.1.3 DPR 235/07).

Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'allievo/a, dalle lezioni, le ragioni dovranno essere espone per iscritto.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 1.3 DPR 235/07)<sup>1</sup>.

La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica solo nel caso in cui la violazione sia grave o reiterata e/o rappresenti un pericolo per l'incolumità delle persone. Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come reato, il DS, ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale, è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

---

<sup>1</sup> Il legislatore ha voluto, così, ribadire il principio della finalità educativa della sanzione e la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto disposto dal DL 137/08: la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame di Stato.

### **Attività “utili” alternative alla sospensione**

La sanzione disciplinare grave (sospensione dalle lezioni) potrà essere sostituita, in parte o totalmente, da un’attività utile indicata dal CdC, verificate le condizioni di fattibilità (prima tra le quali, la disponibilità di risorse professionali).

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità”. (art 1.2 DPR 235/07)

In conformità allo spirito della normativa, sono previste come sanzioni alternative alla sospensione, le seguenti attività:

Attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica (tra quali, eventualmente, anche la pulizia dei locali scolastici)

Produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso.

Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale.

### **ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI**

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

I singoli docenti

Il Dirigente Scolastico

Il Consiglio di classe

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del CdC e CDI (art.1.6 DPR 235/07).

In particolare, le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono adottate dal CdC. Il CdC in questo caso, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, i rappresentanti dei genitori e degli studenti; fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell’organo, dello studente sanzionato o del genitore di questi. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa.

Le sanzioni che invece comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato sono adottate dal CDI (art 1.9 e 9bis DPR 235/07. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed

eventualmente con i servizi sociali, la scuola, promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica

### **PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla scuola sono irrogate dal CdC o CDI, dopo aver instaurato la seguente procedura:

Il proponente del provvedimento contesta l'addebito allo studente e stila una relazione circostanziata di quanto avvenuto, recapitandola al D.S.

Successivamente, il COORDINATORE apre la fase istruttoria, convocando le parti coinvolte (studente, se minorenne in audizione protetta, ovvero con i genitori/facenti funzione, personale presente al fatto, altri studenti testimoni), ascolta le ragioni di ognuno, quindi formalizza l'eventuale contestazione di addebito disciplinare.

Terminata la fase istruttoria, il DS, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente il Consiglio di classe nella sua forma allargata.

Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.

Il Consiglio di classe delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione.

Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore. In un secondo momento, seguirà comunicazione scritta contenente formale irrogazione della sanzione disciplinare.

Lo studente ha la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso, entro 15 giorni dalla comminazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto.

Le sanzioni comunicate vanno registrate nel fascicolo personale dello studente.

### **IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI**

L'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07 che così recita: "contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni..... che decide nel termine di 10 giorni....."



**LICEO ARTISTICO  
CASTELLI**

**MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE**

DPR 249/98 - Art. 3.1

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi...”

In violazione del dovere di regolare frequenza, si elencano le seguenti “mancanze disciplinari”

| <b>MANCANZE<br/>DISCIPLINARI</b>   | <b>SANZIONI<br/>SECONDO<br/>GRAVITA E<br/>REITERAZIONE</b>   | <b>ORGANO<br/>competente ad<br/>irrogare la sanzione</b> | <b>PROCEDURA</b>  |
|--|--|--|---|
| 1) Frequenti ritardi<br>Frequenti richieste di<br>uscita anticipata  | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto se i<br>ritardi e le richieste<br>sono reiterati.<br>Nel caso di assenza<br>collettiva: nota<br>disciplinare sul registro<br>elettronico nella parte<br>visibile agli alunni e<br>alle famiglie | Docente Coordinatore                                     | Annotazione o nota<br>disciplinare sul registro<br>elettronico nella parte<br>visibile agli alunni e<br>alle famiglie                       |
| 2) Ritardo nell'ingresso<br>in aula dopo<br>l'intervallo, durante il<br>cambio<br>dell'ora e a seguito di<br>autorizzazione ad<br>uscire dall'aula | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto se il<br>comportamento è<br>reiterato   | Docente Coordinatore                                     | Annotazione o nota<br>disciplinare sul registro<br>elettronico nella parte<br>visibile agli alunni e<br>alle famiglie<br>Segnalazione a CdC |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>3) Assenza/e ingiustificata/e<br/> Ai sensi del DPR 122/2009, del D. Lgs. 59/2004 e della C.M. n°20 del 4 marzo 2011-prot. n. 1483, “ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”.</p> | <p>Richiamo verbale<br/> Richiamo scritto se il comportamento è reiterato.</p>   | <p>Docente Coordinatore</p>                           | <p>Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie.<br/> Convocazione/Comunicazione famiglia</p>                           |
| <p>4) Assenze “strategiche” in concomitanza con verifiche scritte e/o orali</p>  | <p>Richiamo verbale</p>  | <p>Docente Coordinatore</p>                           | <p>Comunicazione alla famiglia</p>   |
| <p>5) Falsificazione della firma dei genitori<br/> Alterazioni dei risultati scolastici</p>  | <p>Richiamo scritto<br/> Sospensione dalle lezioni<br/> Sanzioni alternative da 1 a 5<br/> Eventuale divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione</p> | <p>Docente Coordinatore<br/> Dirigente scolastico</p> | <p>Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br/> Convocazione del CdC<br/> Audizione dell’allievo/a<br/> Sanzione</p> |



DPR 249/98 - Art. 3.1

“Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio ”

In violazione del dover di assiduo impegno si prevedono le seguenti “mancanze disciplinari”

| <b>MANCANZE<br/>DISCIPLINARI</b>  | <b>SANZIONI<br/>SECONDO<br/>GRAVITA E<br/>REITERAZIONE</b>                  | <b>ORGANO<br/>competente ad<br/>irrogare la sanzione</b> | <b>PROCEDURA</b>  |
|---|---|--|---|
| 1. Mancato svolgimento delle consegne scolastiche                                   | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante) | Docente della disciplina                                 | In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile ad alunni e genitori.<br>Eventuale convocazione della famiglia (a discrezione del docente) |
| 2. Dimenticanza del materiale scolastico e dei libri                                | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante) | Docente della disciplina                                 |   |
| 3. Smarrimento e/o mancata riconsegna di verifiche date in visione                  | Richiamo scritto  | Docente della disciplina                                 |   |
| 4. Svolgimento compiti di discipline diverse da quella dell'ora di lezione in corso | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto  | Docente della disciplina                                 | In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile ad alunni e genitori.<br>Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore             |
| 5. Copiatura dei compiti in classe (prove di verifica)                              | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto  | Docente della disciplina                                 |   |
| 6. Interventi inopportuni durante la lezione  | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto  | Docente della disciplina                                 |   |
| 7. Disturbo durante lo svolgimento della lezione                                    | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante) | Docente della disciplina                                 |   |

DPR 249/98 Art. 3.1 pp. 1-3

In violazione dei doveri lì descritti, si elencano le seguenti “mancanze disciplinari” e le conseguenti sanzioni applicabili:

| <b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>   | <b>SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE</b>   | <b>ORGANO competente ad irrogare la sanzione</b>   | <b>PROCEDURA</b>   |
|--|--|--|--|
| 1) Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico  | Richiamo verbale   | Ogni docente dell'Istituto, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente<br>DS   | Comunicazione alla famiglia in caso di comportamento reiterato   |
| 2) Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o comunque all'interno dell'Istituto   | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto   | Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente<br>DS | Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori  |
| 3) Espressioni inopportune, epiteti volgari e/o offensivi, insulti rivolti ai docenti, al personale della scuola e/o ai compagni | Richiamo scritto<br>Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 5 giorni | Docente (anche su segnalazione dei collaboratori scolastici)<br>CdC  | Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br>Convocazione del CdC<br>Audizione dell'allievo<br>Sanzione. Comunicazione scritta alla famiglia |

|  |   |                           |   |
|--|---|---------------------------|---|
| <p>4) Atti di bullismo e molestie a danno dei compagni</p>   | <p>Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione</p> <p>Convocazione del genitore</p> <p>Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni</p> <p>Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p> | <p>CdC<br/>DS<br/>CDI</p> | <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell'allievo</p> <p>Sanzione</p> <p>Comunicazione scritta alla famiglia</p>  |
| <p>5) Atti di cyberbullismo e uso improprio dei social network.</p> <p>Ai sensi delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo – MIUR aprile 2015 – rientrano nel cyberbullismo: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi; invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche; pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; registrazione delle</p> | <p>Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione</p> <p>Convocazione del genitore</p> <p>Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni</p> <p>Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p> | <p>CdC<br/>DS<br/>CDI</p> | <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell'allievo</p> <p>Sanzione</p> <p>Comunicazione scritta alla famiglia</p> <p>Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell'alunno coinvolto o del DS</p> |

|   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <p>confidenze e inserimento indebito all'interno di una comunità virtuale, pubblica o privata; insinuazione, all'interno dell'account altrui, con l'obiettivo di screditare la vittima; estromissione intenzionale dall'attività on line; invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale; ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017.</p> |   |                                     |  |
| <p>6) Derisione nei confronti dei diversamente abili</p>  | <p>Richiamo scritto<br/>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni</p> | <p>Docente<br/>CdC</p>              | <p>Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br/>Audizione dell'allievo<br/>Convocazione del CdC</p>                                       |
| <p>7) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche dei compagni</p>   | <p>Richiamo scritto<br/>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni</p> | <p>Docente Coordinatore<br/>CdC</p> | <p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br/>Segnalazione al CdC<br/>Audizione dell'allievo<br/>Convocazione del CdC</p> |
| <p>8) Diffusione di materiale inneggiante al razzismo e/o a discriminazioni sessuali culturali, etniche, religiose</p>  | <p>Richiamo scritto<br/>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni</p> | <p>Docente<br/>CdC</p>              | <p>Annotazione sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br/>Convocazione del CdC<br/>Audizione dell'allievo<br/>Comunicazione scritta alla famiglia</p>     |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>9) Comportamenti volontariamente lesivi dell'integrità fisica, quali aggressioni ai compagni, al personale ATA, ai docenti, al D.S.</p>  | <p>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 6 a 15 giorni</p>   | <p>CdC</p>                              | <p>Audizione dell'allievo<br/>Convocazione del CdC<br/>Sanzione<br/>Convocazione della famiglia<br/>Segnalazione all'Autorità Giudiziaria</p>   |
| <p>10) L'uso dei cellulari, smartphone e di qualsiasi apparecchiatura audio e video è vietato durante le attività didattiche e all'interno dell'Istituto, se non per finalità scolastiche, previo consenso del docente o del DS (C.M. n°16/2007 e successive integrazioni)<br/>11) Il divieto di usare il cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale docente (C.M. n° 362/1998)</p> | <p>Richiamo verbale<br/>Richiamo scritto<br/>L'inosservanza reiterata del divieto comporta il ritiro del cellulare e il deposito in Vice-presidenza.<br/>L'allievo lo ritirerà al termine delle lezioni.<br/>La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta determina l'annullamento della prova. La violazione del divieto durante una verifica orale comporta il ritiro del cellulare.<br/>In caso di particolare gravità e urgenza, per comunicazioni alla famiglia, sarà utilizzato il telefono della scuola</p> | <p>Docente</p>                          | <p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p>  |
| <p>11) Divieto di uso di bevande alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche, negli spazi interni all'istituto è vietato. Il consumo è vietato anche durante le visite didattiche</p>  | <p>Richiamo scritto<br/>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 5 giorni</p>   | <p>Coordinatore<br/>Docente<br/>CdC</p> | <p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br/>Convocazione del CdC<br/>Audizione dell'allievo<br/>Sanzione<br/>Comunicazione scritta alla famiglia</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>12) Divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti.</p> | <p>Se uno studente consuma e/o spaccia all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato dal DS, che valuta l'opportunità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In questo caso saranno le forze dell'ordine a decidere se trattasi di spaccio (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art.73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo e disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90</p> |
|---|---|

Art. 3.4 DPR 249/98:

“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.....”

In violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento, si elencano le seguenti “mancanze disciplinari” e le sanzioni che ne derivano:

|   |   |                                    |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| <p>1) Divieto di fumo.<br/>Il divieto è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica (DL. 104/2013).</p> | <p>Richiamo verbale da parte di ogni docente dell'istituto in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento</p> | <p>Docente coordinatore</p>        | <p>Segnalazione al CdC dell'allievo<br/>Comunicazione alla famiglia nel caso di allievo/a minorenne<br/>Sanzione pecuniaria nelle modalità e nelle misure previste dalla legge</p>  |
| <p>2) uso di materiali incendiari nei locali scolastici</p>   | <p>Richiamo scritto<br/>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni</p>   | <p>CDC<br/>Coordinatore<br/>DS</p> | <p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br/>Convocazione del CdC<br/>Audizione dell'allievo<br/>Sanzione<br/>Comunicazione scritta alla famiglia<br/>Segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS</p> |

|  |   |                     |   |
|--|---|---------------------|---|
| 3) manomissione dolosa degli impianti anti-incendio e di sicurezza | Richiamo scritto<br>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni<br>Risarcimento del danno | CDC<br>Coordinatore | Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br>Convocazione del CdC<br>Audizione dell'allievo<br>Sanzione |
| 4) Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza        | Richiamo scritto<br>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni                           | CDC<br>Coordinatore | Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori<br>Convocazione del CdC<br>Audizione dell'allievo<br>Sanzione |

Art. 3.5 DPR 249/98:

“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola”.

In violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati, sono previste le seguenti sanzioni:

|  |   |                         |   |
|--|---|-------------------------|---|
| 1) scritte sui muri e/o sui banchi e/o sulla cattedra<br>Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati | Richiamo verbale<br>Ripristino dello status quo<br>Richiamo scritto di comportamento reiterato e/o in caso di mancato ripristino dello status quo<br>Risarcimento del danno | Docente                 | Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori |
| 2) Affissione di materiali non attinenti l'attività scolastica nei locali della scuola   | Richiamo verbale<br>Richiamo scritto  | Docente<br>Coordinatore | Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>3) manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti</p> <p>Ogni danno sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto slavo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati</p> | <p>Richiamo scritto</p> <p>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni</p> <p>Risarcimento del danno</p> | <p>CDC</p>  | <p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell'allievo/i</p> <p>Sanzione</p> <p>Comunicazione alla famiglia dell'interessato o alle famiglie di tutta la classe</p> |
| <p>4) abbandono dei rifiuti in aula. Utilizzo incivile dei servizi igienici</p>  | <p>Richiamo verbale</p> <p>Richiamo scritto di comportamento reiterato</p> <p>In entrambi i casi: pulizia dei locali</p>     | <p>Docente anche su segnalazione dei collaboratori scolastici</p> | <p>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p>  |
| <p>5) appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti, dei compagni</p>   | <p>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni</p>   | <p>CDC</p> <p>DS</p>  | <p>Audizione dell'allievo/i</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>Sanzione</p> <p>Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS</p>  |
| <p>6) manomissione del registro elettronico</p>  | <p>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni</p>   | <p>CDC</p>  | <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell'allievo/i</p> <p>Sanzione</p>   |

Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 71 del 25 ottobre 2019.